



LEGA REGIONALE CALCIO MARCHE
SETTORE DISCIPLINARE
Giudice d'appello

Stagione Sportiva 2009 – 2010

Comunicato Ufficiale N° 2 / S.D. del 16 / 11 / 2009

Si trascrive integralmente il testo delle decisioni del Giudice d'appello relative alla riunione tenutasi in Ancona il 12 novembre 2009.

“ RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE CALCIO FEMMINILE FERMIGNANESE AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SEGUITO GARA SAN MARTINO FIVE – FERMIGNANESE DEL 22.10.2009 (Delibera del Giudice Disciplinare della Lega Calcio Provinciale di Pesaro Urbino – Comunicato Ufficiale n. 1 del 26.10.2009 – Calcio a 5 femminile).

Con provvedimento assunto dal Giudice Disciplinare della Lega Calcio Provinciale di Pesaro Urbino in data 26 ottobre 2009, veniva inflitta all'**A.C.F. Fermignanese** l'ammenda di **€ 30,00** e il dirigente **Carobini Gabriele** veniva **squalificato a tutto il 22.02.2010**, in seguito ai fatti accaduti nel corso della gara di Calcio a 5 femminile San Martino Five – Fermignanese, disputata a Rio Salso (PU) il 22 ottobre 2009.

Contro tale decisione l'A.C.F. Fermignanese propone reclamo a questo Giudice d'appello, contestando la non corretta interpretazione degli articoli del Regolamento di Disciplina richiamati nella delibera di 1^a istanza.

La ricorrente conclude chiedendo, per quanto contestato, la revisione dei provvedimenti assunti dal primo giudice.

Il gravame merita accoglimento.

Dal referto arbitrale risulta che dal 5° minuto del secondo tempo, un tesserato della Fermignanese, il Sig. Carobini Gabriele, non iscritto in distinta, ma conosciuto personalmente dall'arbitro, dallo spazzino antistante gli spogliatoi cominciava ad ingiuriare e minacciare verbalmente il direttore di gara, continuando fino verso la fine della partita.

I fatti di cui il Carobini deve rispondere non sono, perciò, di così grave entità come quelli richiamati dall'art. 132 del Regolamento Disciplina, trovando maggiore attinenza con quanto previsto dagli artt. 129 e 131.

In conseguenza, visti gli Artt. 29, 129 e 131 R.D. della Normativa Generale della Lega Calcio Uisp, si giudica congrua per il Signor Carobini Gabriele una squalifica a tutto il **31.01.2010** e si ritiene, quindi, opportuno accogliere in tale limite l'istanza di revisione avanzata dalla reclamante.

Può trovare invece pieno accoglimento la richiesta di annullamento dell'ammenda, prevista dal legislatore nel caso di illeciti commessi da più tesserati in concorso tra loro, o al limite da tesserati non chiaramente individuati.

Per i suesposti motivi il Giudice d'appello dichiara accoglibile il ricorso come sopra proposto dall'**Associazione Calcio Femminile Fermignanese** di Fermignano (PU), riducendo la squalifica inflitta in prima istanza al tesserato **Carobini Gabriele** a tutto il **31 gennaio 2010** e revocando l'ammenda. Ordina la restituzione della relativa cauzione.

Dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega provinciale calcio Uisp di Pesaro Urbino per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 2 R.D.

Il Giudice d'appello ”

Publicato in Ancona il 16 novembre 2009

Il Presidente
Franco Coacci